

CODICE DI CONDOTTA DELLA DELEGAZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE AL PARLAMENTO EUROPEO

PREAMBOLO

La Delegazione Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo, di seguito denominata "Delegazione", è costituita dai cittadini eletti deputati al Parlamento europeo nelle liste circoscrizionali, contraddistinte dal simbolo del Movimento 5 Stelle.

Il presente Codice di Condotta è finalizzato a garantire un corretto svolgimento delle attività di tutti i deputati eletti al Parlamento Europeo, indicando alcuni comportamenti generali di buon senso, in linea coi principi ispiratori del Movimento 5 Stelle, che riguardano sia l'attività presso le Istituzioni europee, sia l'attività del deputato eletto sul territorio.

Il Codice di Condotta non si sovrappone ma integra la normativa interna prevista dal Parlamento Europeo, dall'eventuale Gruppo di appartenenza nonché lo Statuto e il Codice Etico dell'Associazione Movimento 5 Stelle con sede in Roma.

PARTE I: DELEGAZIONE E SUOI ORGANI

Art. 1 - Principi e indirizzi

1. La Delegazione opera per l'attuazione del Programma del Movimento 5 Stelle.
2. La Delegazione si impegna, con metodo democratico, ad applicare il programma politico del Movimento 5 Stelle in seno al Parlamento Europeo attraverso l'attività legislativa per le Commissioni di competenza, nelle forme e nei limiti previsti dal Trattato sull'Unione Europea (TUE), dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), dal Regolamento del Parlamento Europeo, dal Codice di Condotta dei Deputati al Parlamento Europeo e dallo Statuto dei Deputati al Parlamento Europeo attualmente in vigore.
3. L'attività della Delegazione si ispira costantemente ai principi della Costituzione della Repubblica italiana, ai principi di trasparenza e responsabilità nell'esercizio di una carica pubblica nonché ai principi fondanti del Movimento 5 Stelle.
4. Ciascun componente della Delegazione partecipa attivamente alle iniziative parlamentari e concorre alla loro elaborazione unitaria.
5. Ciascun componente della Delegazione ha il dovere di partecipare costantemente ai lavori e alle votazioni in seduta plenaria del Parlamento, tanto a Strasburgo quanto a Bruxelles, nonché ai lavori e alle votazioni delle Commissioni di cui sia membro titolare. Ogni assenza dalle votazioni in seduta plenaria deve essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al Capodelegazione o al Vice-Capodelegazione. Parimenti la comunicazione dell'assenza dalle votazioni nelle Commissioni deve essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata agli eventuali membri sostituti presenti nella Delegazione stessa.

Art. 2 - Organi della Delegazione

Gli Organi della Delegazione sono:

- a) Assemblea di Delegazione
- b) Capodelegazione
- c) Vice-Capodelegazione

Art. 3 - Assemblea di Delegazione

L'obiettivo dell'Assemblea di Delegazione deve essere quello di affrontare discussioni costruttive, finalizzate al confronto e al raggiungimento di posizioni politiche condivise. L'Assemblea ricorre allo strumento del voto quando non c'è condivisione, purché prevalga sempre una posizione in linea coi principi del Movimento 5 Stelle. L'Assemblea è chiamata ad esprimersi in merito a questioni che riguardano l'esercizio del proprio mandato al Parlamento Europeo e che abbiano pertinenza legislativa e di politica europea.

L'Assemblea di Delegazione, di seguito denominata "*Assemblea*", è composta da tutti i deputati del Movimento 5 Stelle eletti al Parlamento Europeo e rappresenta l'organo decisionale della delegazione.

1. I componenti della Delegazione sono invitati a partecipare con costanza alle riunioni di Delegazione e ad esprimere un voto in ogni votazione.
2. In caso di assenza, il voto può essere delegato ad altro membro che sia presente, mediante l'invio di una mail al Capodelegazione o con dichiarazione espressa oralmente in Assemblea, qualora per motivi personali il deputato interessato non possa continuare a partecipare, in ogni caso specificando esplicitamente e puntualmente l'oggetto della delega e l'orientamento di voto da assumere. In entrambi i casi tali atti saranno inclusi nel verbale di riunione. Una delega generale o comunque generica è da considerarsi nulla.
3. L'Assemblea è convocata dal Capodelegazione almeno due volte al mese, una delle quali è costituita dall'Assemblea allargata pre-plenaria prevista dall'art. 12. Può essere inoltre convocata su richiesta del Capodelegazione o di almeno un quarto dei suoi componenti. Essa delibera sulle materie all'ordine del giorno, stilato dal Capodelegazione sulla base delle richieste pervenutegli dai membri della Delegazione, che deve essere diramato almeno un giorno prima della convocazione, salvo la stessa rivesta carattere di urgenza. In ogni caso l'Assemblea può votare l'inversione dell'ordine di trattazione prestabilito o il rinvio a successiva Assemblea di punti già inseriti.
4. Ciascun membro della Delegazione può proporre la discussione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno: in tal caso la proposta dev'essere approvata dalla maggioranza dei presenti, la quale rappresenti contemporaneamente almeno un terzo dei componenti effettivi della Delegazione. L'argomento in questione sarà discusso al termine dei punti ordinariamente iscritti. In difetto, la proposta è comunque iscritta all'ordine del giorno della successiva Assemblea.
5. I Deputati europei riferiscono all'Assemblea circa il lavoro delle commissioni e degli organi del Parlamento Europeo di cui sono membri, qualora lo ritengano necessario o ne sia ravvisata l'opportunità dalla maggioranza dell'Assemblea stessa.

6. L'Assemblea è valida qualora sia presente almeno la maggioranza assoluta dei membri della delegazione e delibera ordinariamente a maggioranza dei presenti, eccetto i casi in cui il presente codice preveda una maggioranza qualificata. Le votazioni hanno sempre luogo per scrutinio palese. In caso di pareggio la deliberazione si ha per non adottata.

7. Nel corso dell'Assemblea, la moderazione, il tempo e l'ordine degli interventi sono gestiti ordinariamente dal Capodelegazione o, qualora non sia presente o non lo desideri per ragioni di opportunità, dal Vice-capodelegazione o da un Moderatore scelto tra i presenti a inizio dei lavori.

8. Di ogni riunione dell'Assemblea è redatto il verbale dal Vice-capodelegazione o, in caso di suo impedimento o assenza, da un sostituto scelto tra i presenti. La bozza di verbale deve essere inviata a tutta la delegazione entro 3 giorni dalla fine dell'assemblea e viene approvato automaticamente all'inizio della successiva assemblea se non vi è opposizione esplicita da parte di alcun membro. Il Vice-capodelegazione ha l'obbligo di conservare tutti i verbali delle assemblee, tanto in copia cartacea quanto in copia digitale in un apposito archivio, nonché di esibire tale copia cartacea a qualsiasi membro della delegazione che ne faccia esplicita richiesta. L'archivio digitale deve essere accessibile a tutti i membri in ogni momento.

9. Nell'adozione delle proprie decisioni, l'Assemblea deve necessariamente seguire le indicazioni fornite dagli iscritti al MoVimento 5 Stelle, qualora siano state espresse mediante votazioni ufficialmente effettuate sulla Piattaforma Rousseau nell'apposita sezione.

10. L'Assemblea ha la facoltà di istituire al suo interno gruppi di lavoro, quali sedi di coordinamento ed elaborazione politico-parlamentare per aree tematiche o su singoli argomenti di interesse.

11. All'inizio di ogni semestre il Capodelegazione in carica stila un progetto di calendario delle riunioni per il semestre stesso, il quale deve essere approvato dall'Assemblea e può, in ogni caso, essere modificato dalla stessa nel corso dei mesi successivi all'approvazione.

12. All'Assemblea competono le seguenti attribuzioni:

- a) elegge il Capodelegazione e il Vice-capodelegazione;
- b) adotta gli indirizzi e i criteri generali per l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dal Parlamento Europeo e dal Gruppo di appartenenza alla delegazione;
- c) adotta e modifica il codice della Delegazione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
- d) delibera in ordine alla risoluzione di eventuali conflitti irrisolti tra i membri della delegazione;
- e) valuta le candidature o le proposte di candidatura dei membri della Delegazione per l'assegnazione di incarichi attribuiti in quota alla Delegazione nel Gruppo di appartenenza, nelle Commissioni parlamentari e per gli ulteriori incarichi istituzionali all'interno del Parlamento Europeo e dei suoi organi.

13. Competono inoltre all'Assemblea, in generale, tutte le funzioni e attribuzioni non specificamente riservate dal presente Codice di condotta alla competenza esclusiva degli altri organi della Delegazione.

Art. 4 - Capodelegazione

1. Il Capodelegazione è eletto dall'Assemblea nel rispetto del principio di rotazione tra i componenti della delegazione e rimane in carica diciotto (18) mesi. Il nominativo del primo Capodelegazione viene indicato dal Capo Politico e ratificato dall'Assemblea.

2. Ogni membro della delegazione può proporre all'Assemblea la candidatura di un suo collega. È eletto il candidato che ottenga il voto della maggioranza assoluta dei membri della delegazione. Qualora nessun candidato riesca a ottenerla al primo turno di votazione, si effettua un ballottaggio tra i due candidati più votati.

3. Al Capodelegazione competono le seguenti attribuzioni e, in generale, tutti i compiti e le funzioni che gli siano eventualmente attribuiti dallo Statuto del Gruppo di appartenenza:

- a. rappresenta la Delegazione nei rapporti con l'eventuale Gruppo di appartenenza, con il Parlamento Europeo e in tutte le relazioni esterne, in particolare quelle istituzionali e con i media, comunicando pubblicamente la posizione ufficiale della Delegazione sui temi di maggiore interesse europeo e nazionale nel pieno rispetto delle indicazioni fornitegli dall'Assemblea. In virtù delle specificità della materia o di altre valutazioni di opportunità può delegare tale funzione ad altro membro della Delegazione;
- b. convoca e modera l'Assemblea, redigendo inoltre l'ordine del giorno della stessa, sulla base delle proposte e delle indicazioni pervenute dai suoi membri;
- c. conserva copia dei bonifici inerenti le restituzioni effettuate dai membri della Delegazione;
- d. supervisiona la gestione dei necessari rapporti con l'amministrazione dell'eventuale Gruppo di appartenenza per conto della Delegazione;
- e. supervisiona, coordinandosi con il tesoriere dell'eventuale gruppo di appartenenza, la gestione amministrativa delle spese comuni della Delegazione, così come la conformità dell'utilizzo dei Fondi 400 da parte dei singoli membri, secondo quanto disposto dal regolamento del Parlamento e dall'art. 7 del presente codice;
- f. verifica che siano state redatte tutte le liste di voto inerenti le votazioni iscritte all'ordine del giorno delle sedute di plenaria. I membri della Delegazione hanno il dovere di segnalargli tempestivamente ogni relativa criticità che non sia stato possibile risolvere tra i membri delle commissioni competenti affinché richieda, ove necessario, la convocazione di una riunione d'urgenza dell'Assemblea;
- g. qualora necessario, svolge la funzione di Delegato d'aula, segnalando gestualmente l'orientamento delle votazioni in seduta plenaria così come pervenutegli nelle liste di voto redatte a cura dei coordinatori delle commissioni competenti per materia, al fine di facilitare l'operazione di voto per la delegazione. L'orientamento delle votazioni sugli emendamenti orali presentati direttamente in aula spetta, in ogni caso, al coordinatore della Commissione principalmente competente per materia;
- h. mantiene i rapporti con il Garante del Movimento 5 Stelle, il Capo Politico del Movimento 5 Stelle e il Presidente dell'Associazione Rousseau a nome di tutto il gruppo.

Art. 5 - Vice-capodelegazione

1. L'Assemblea elegge il Vice-capodelegazione, il quale rimane in carica per diciotto (18) mesi.

2. Allo scadere del mandato del Capo-delegazione, il Vice-capodelegazione gli subentra automaticamente e si procede all'elezione di un nuovo Vice-capodelegazione, fatta salva l'ipotesi in cui vi sia l'opposizione della maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.

3. Il Vice-capodelegazione collabora costantemente con il Capodelegazione al fine di garantire il buon andamento dell'attività della Delegazione, svolgendo inoltre le funzioni di sostituto del Capodelegazione stesso in caso di suo temporaneo impedimento o assenza.

4. Il Vice-capodelegazione svolge inoltre la funzione di Segretario della delegazione, provvedendo alla redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea di delegazione e custodendone copia cartacea e digitale

in un archivio riservato, che passerà in gestione al suo successore. Ove richiesto, dà lettura del verbale al termine di ogni riunione di Assemblea. Eventuali contestazioni possono essere sollevate da ciascun deputato europeo entro e non oltre la riunione di Assemblea successiva. Qualora il Vice-capodelegazione non sia presente, l'assemblea nomina tra i membri presenti un segretario supplente per la singola riunione, il quale trasmetterà quanto prima il verbale redatto al Vice-capodelegazione.

5. Il Capodelegazione può delegare al Vice-capodelegazione una o più funzioni a sé spettanti qualora lo ritenga opportuno. Eccezionalmente può delegare temporaneamente singole funzioni anche ad altri membri della delegazione, a meno che non vi sia l'opposizione della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea.

PARTE II: DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

Art. 6 – Condotta dei membri della Delegazione

1. Ogni membro della Delegazione deve osservare e rispettare i regolamenti interni del Parlamento e assumere in ogni contesto, dentro e fuori le istituzioni, una condotta costantemente ispirata ai principi di legalità, trasparenza, responsabilità e condivisione.

2. In ogni caso le scelte e le azioni del singolo membro non devono ledere in alcun modo l'immagine e il prestigio della Delegazione né tantomeno i principi fondamentali del Movimento 5 Stelle.

3. Ogni membro che venga a conoscenza, per qualsivoglia motivo, di una violazione del presente codice di condotta posta in essere da un altro membro ha il dovere di informarne immediatamente il Capodelegazione e, in ogni caso, l'Assemblea, al fine di permetterle di assumere le iniziative che si rendano necessarie.

Art. 7 - Gestione dei Fondi 400

1. Orientativamente sono sempre considerate conformi a tali principi le spese sostenute per contribuire al miglior esercizio della funzione del MEP (studi, ricerche, conferenze, eventi inerenti gli argomenti trattati in commissione o riguardo attività specifiche), per sviluppare una maggior partecipazione dei cittadini all'attività del Movimento 5 Stelle e fornire loro maggiori informazioni sull'attività svolta in Europa (giornate di studio, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni), per fornire un contributo alla creazione di maggior valore all'interno dei territori (iniziative legate alla promozione territoriale, eventi territoriali) o, ancora, per l'assunzione di staff supplementare e di stagisti. In ogni caso la lista summenzionata ha funzione esemplificativa e non può essere considerata esaustiva.

2. Si presumono automaticamente ammissibili le spese accessorie alle suddette iniziative, nella misura in cui siano proporzionali e strettamente funzionali all'attività principale.

3. Sono ritenute inammissibili le spese completamente slegate dall'attività istituzionale del membro, le spese di rappresentanza non legate a eventi o progetti che siano in linea con le finalità ritenute condivisibili, le spese fini a sé stesse e, in generale, tutte quelle spese relative ad attività palesemente clientelari o comunque in contrasto con i principi del Movimento 5 Stelle.

4. Il Capo della delegazione esercita una supervisione sull'utilizzo dei Fondi 400 da parte dei membri, coordinandosi con il Tesoriere dell'eventuale Gruppo di appartenenza: a tal fine ogni membro è tenuto a consultarlo prima di iniziare le pratiche per l'utilizzo dei fondi, qualora la finalità individuata non rientri tra

quelle che si presumono conformi secondo quanto disposto dal comma 2 e dal comma 3 e non vi siano precedenti in merito.

5. Qualora il Capo della delegazione rilevi un utilizzo non conforme dei Fondi 400 o, comunque, potenzialmente dubbio comunica prontamente le sue rilevazioni al membro interessato e al Collegio dei Probiviri.

6. Se richiesto, il Tesoriere, così come ogni membro della Delegazione, è chiamato a mostrare il resoconto dettagliato della gestione dei Fondi 400 a lui in carico al Capo Politico del Movimento 5 Stelle, al Collegio dei Probiviri, e all'Associazione Rousseau.

Art. 8 - Gestione delle visite al Parlamento Europeo

1. Ogni membro della Delegazione può utilizzare gli inviti a visitare il Parlamento Europeo a spese del Parlamento stesso a lui annualmente attribuiti dalla normativa interna, purché tale utilizzo sia indirizzato a finalità in linea con i principi del Movimento 5 Stelle.

2. È severamente vietato invitare visitatori per finalità che esulino dall'esercizio della propria attività istituzionale, come ad esempio visite di cortesia.

3. La condotta non conforme ai suddetti punti comporta l'intervento da parte del Collegio dei Probiviri.

Art. 9 – Restituzioni

1. Ogni membro della Delegazione s'impegna, a rispettare l'obbligo morale di restituire una quota della propria indennità mensile di Deputato al Parlamento Europeo al Fondo del Comitato per le restituzioni parlamentari salvo diverse indicazioni del Comitato di Garanzia

2. L'importo minimo di tale quota per ogni membro è di 1000 € al mese. È rimessa al singolo la facoltà di restituire un importo superiore.

3. La restituzione è effettuata con cadenza trimestrale: ogni membro deve effettuare il relativo bonifico e fornirne una copia al Capodelegazione entro e non oltre l'ultimo giorno dell'ultimo mese del semestre. Il Capodelegazione ha l'obbligo di conservare tali copie come prove dell'avvenuto versamento e di consegnarle al suo successore.

4. La comunicazione dell'avvenuta restituzione da parte della Delegazione e della sua destinazione è caricata dai Parlamentari eletti sul pannello dell'area Tiredicono del Movimento 5 Stelle, indicando l'importo complessivo della stessa.

5. La mancata effettuazione della restituzione costituisce una grave violazione del presente codice di condotta.

6. Ogni candidato nelle liste del MoVimento 5 Stelle che risulti eletto al Parlamento europeo si impegna, a titolo di contributo per le spese della campagna elettorale e di funzionamento di tutte le attività connesse, a versare al Fondo del Comitato per le restituzioni parlamentari salvo diverse indicazioni del Comitato di Garanzia la somma forfettaria di € 60.000. Tale somma dovrà essere corrisposta, successivamente alla proclamazione ufficiale della elezione, alternativamente, in unica soluzione o in rate da € 1.000/mese per i cinque anni di mandato.

7. Ogni candidato nelle liste del MoVimento 5 Stelle che risulti eletto al Parlamento europeo si impegna a rinunciare a ulteriori indennità e rimborsi in relazione a ulteriori cariche assunte.

8. Ogni candidato nelle liste del MoVimento 5 Stelle che risulti eletto al Parlamento europeo, in merito al rispetto dell'art.5 del Codice Etico, si precisa che il contributo cumulato (quindi Euro 900) dovrà essere versato con cadenza trimestrale.

Art. 10 – Partecipazione a un Gruppo Parlamentare

1. Qualora gli iscritti del MoVimento 5 Stelle abbiano deliberato l'adesione della Delegazione a un Gruppo Parlamentare in conformità con le procedure previste, ogni membro della stessa è tenuto di conseguenza ad aderirvi e a rispettarne pienamente lo Statuto. Parimenti qualora venga stabilita l'uscita dal Gruppo di appartenenza.

2. Eventuali violazioni delle norme dello Statuto del Gruppo costituiscono automaticamente violazione del presente Codice di condotta.

Art. 11 – Attribuzione dei posti e delle cariche in seno al Gruppo di appartenenza, al Parlamento Europeo e ai suoi organi

1. Salvo quanto imposto dalla normativa interna del Parlamento Europeo, ed in conformità con quanto previsto dall'art. 5 del Codice Etico, l'Assemblea di Delegazione designa quali suoi membri debbano far parte delle Commissioni, delle Delegazioni Parlamentari e di tutti gli altri organi interni il Parlamento stesso. Parimenti, qualora la Delegazione faccia parte di un Gruppo Parlamentare, l'Assemblea designa i coordinatori delle Commissioni e i candidati alle cariche, elettive o meno, spettanti alla Delegazione stessa in quanto tale, siano esse in seno al Gruppo o agli organi del Parlamento Europeo.

2. Qualora non sia possibile effettuare tali designazioni per consenso, esse sono decise dall'Assemblea con un voto a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le designazioni sono comunicate dal Capodelegazione all'eventuale Gruppo di appartenenza.

3. Ogni membro che ottenga una carica apicale in seno al Gruppo o a uno degli organi del Parlamento Europeo deve ricoprirla in conformità con le decisioni e le linee politiche generali adottate dall'Assemblea di Delegazione e nell'interesse della Delegazione stessa e del MoVimento 5 Stelle. Ha parimenti l'obbligo di relazionare almeno una volta al mese quanto all'attività svolta e alle iniziative intraprese.

4. Sono in ogni caso esclusi dal presente articolo gli Intergruppi parlamentari, i gruppi di amicizia e i gruppi di contatto, per i quali la partecipazione è libera e le cui eventuali cariche spettanti sono decise direttamente dai membri della Delegazione che abbiano deciso di farne parte.

Art. 12 – Coordinamento dei lavori parlamentari

1. Tutti i membri della Delegazione sono tenuti a cooperare lealmente al fine di garantire un efficace coordinamento dei lavori nelle Commissioni, nei vari organi del Parlamento Europeo e durante le sedute in plenaria;

2. La settimana prima di ogni seduta plenaria si tiene una riunione di Assemblea allargata, con la presenza dello staff dei singoli membri e del Gruppo, durante la quale viene analizzato il calendario dei lavori e ogni sua criticità, al fine di risolverla preventivamente. Qualora non sia possibile per consenso, ciò avviene mediante votazione. Lo staff dei membri della delegazione non ha, in nessun caso, diritto di voto;

3. La determinazione del tempo di parola spettante ai membri della delegazione è effettuata dai coordinatori e dai membri delle varie commissioni competenti per materia in base agli argomenti oggetto di discussione, sotto la supervisione del Capodelegazione che ha l'ultima parola in caso di controversie;

4. Ogni membro è tenuto a proporre, durante le sedute in plenaria, richieste di Catch-the-eye e Blue Card con oculatezza, cercando per quanto possibile di concordare l'intervento con i coordinatori competenti e comunque evitando assolutamente di esprimersi su materie sulle quali non sia adeguatamente preparato.

5. Le risoluzioni per la seduta plenaria, presentate a nome dell'eventuale gruppo di appartenenza, sono firmate dai coordinatori o comunque dai membri della Delegazione competenti per commissione. Qualora il Gruppo non permetta loro di sottoscrivere la risoluzione a nome del gruppo stesso, il membro o i membri originariamente firmatari danno tempestiva comunicazione di tale veto al resto della Delegazione con ogni mezzo opportuno, indicando il luogo e il termine ultimo entro il quale gli stessi possono apporre la propria firma singolarmente.

6. Le interrogazioni, sebbene proposte e redatte a cura del singolo membro, devono essere condivise per conoscenza con tutta la delegazione mediante l'invio di mail alle caselle ufficiali del Parlamento Europeo, affinché tutti i membri possano co-firmarle se lo desiderano. Qualora l'interrogazione sia inerente temi che esulano dalla commissione di competenza, il proponente è tenuto a sottoporla all'attenzione dei coordinatori e dei membri delle commissioni coinvolte. Il parere da loro espresso è obbligatorio ma non vincolante. Un membro può opporsi alla co-firma dell'interrogazione di cui sia primo firmatario solamente qualora la stessa riguardi una questione strettamente territoriale e il co-firmante appartenga a un'altra circoscrizione elettorale e, comunque, non sia competente per materia.

7. Al fine di assicurare la coerenza dell'azione della Delegazione, ogni membro esercita il suo diritto di essere relatore o relatore-ombra di un atto parlamentare, di emendarlo e di votarlo conformandosi alle linee politiche e alle decisioni già assunte dall'Assemblea e garantendo, inoltre, un'adeguata comunicazione del suo lavoro ai colleghi presenti, sia nella propria commissione che nelle altre eventualmente coinvolte. Eventuali eccezioni, in particolare quanto al principio di unità del voto della delegazione, sono possibili in particolare su temi etici ed esclusivamente dopo aver ottenuto esplicita e preventiva autorizzazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

Art. 13 – Coordinamento dei lavori nelle Delegazioni Parlamentari

1. Ogni membro della Delegazione, qualora appartenga a una o più Delegazioni Parlamentari per i rapporti con Stati terzi od Organizzazioni internazionali, deve sempre assumere iniziative all'interno delle stesse nel rispetto delle posizioni politiche espresse dall'Assemblea e dal programma del MoVimento 5 Stelle, europeo quanto nazionale.

2. Parimenti ha l'obbligo di informare e di concordare con i coordinatori o comunque con i responsabili della Delegazione per la macro-area delle relazioni internazionali (Commissioni AFET, INTA, DEVE, SEDE, DROI) le azioni e le posizioni che intenda adottare e assumere inerenti tali materie, al fine di garantire una linea politica coerente e omogenea per tutta la Delegazione.

Art. 14 – Condivisione e comunicazione di attività ed eventi nelle Sedi Istituzionali e sul territorio

1. Ogni membro della Delegazione è invitato a comunicare con un sufficiente margine di preavviso gli eventi che intende organizzare o ai quali è stato invitato allo Staff di Comunicazione, che ha il compito di valutarne o meno l'opportunità divulgativa e promozionale, nonché di collaborare nella realizzazione dell'evento stesso.

2. L'organizzazione così come la partecipazione ad eventi in qualità di portavoce del MoVimento 5 Stelle non è mai a titolo personale. Ogni portavoce eletto rappresenta il MoVimento 5 Stelle dentro le Istituzioni in cui è chiamato a esercitare il suo mandato e sul territorio. Pertanto ogni evento è da intendersi come momento di comunicazione del MoVimento 5 Stelle e deve essere concordato con lo Staff del MoVimento 5 Stelle Europa, che si coordina con i responsabili della comunicazione nazionale e con l'Associazione Rousseau.

PARTE III: AMMINISTRAZIONE, SANZIONI E MODIFICHE

Art. 15 – Personale e Uffici

1. L'assunzione, la promozione e il licenziamento dei funzionari e del personale in quota alla Delegazione è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente del Parlamento Europeo e dallo Statuto dell'eventuale Gruppo di appartenenza, previa condivisione in Assemblea, che ha il compito di valutarne l'esigenza e l'opportunità. E' fatto salvo il diritto di veto del Capo Politico.

2. Ogni iniziativa che riguarda un funzionario del gruppo in quota alla Delegazione deve essere precedentemente condivisa con il Capo Politico del MoVimento 5 Stelle.

3. Il personale dell'eventuale Gruppo di appartenenza o comunque indicato dalla Delegazione fornisce, a tutti i membri della stessa, il supporto necessario all'attività parlamentare, tenendo conto della qualifica e delle mansioni specificamente assegnate.

4. Qualora l'eventuale Gruppo di appartenenza riconosca alla delegazione e alle cariche che esprime in seno al Gruppo il diritto ad essere assistite da un Vice-segretario di gruppo nella propria attività, egli può essere delegato a rappresentare l'intera delegazione del MoVimento 5 Stelle al Parlamento Europeo nell'esercizio delle sue funzioni, previa condivisione con il Capo Politico. Il funzionario scelto è, in ogni caso, responsabile di tutte le sue azioni davanti all'Assemblea di delegazione.

5. I collaboratori a titolo continuativo dei MEP non potranno ricevere meno di Euro 1.000,00/mese, cifra considerata come minima per la dignità e il decoro del lavoro dagli stessi svolto.

6. **Uffici territoriali:** Il MoVimento 5 Stelle non ha sedi fisiche territoriali. Gli uffici territoriali dei deputati eletti al Parlamento europeo devono essere utilizzati solo per attività che riguardano il mandato europeo. Gli uffici territoriali dei deputati al Parlamento europeo non devono ospitare sedi di gruppi locali. Gli uffici devono mantenere un aspetto sobrio e dignitoso. L'esposizione di loghi, bandiere e altri elementi che possono rimandare all'associazione con una sede di partito sono da evitare.

Art. 16 – Comunicazione

1. L'organizzazione e la costituzione dei gruppi di comunicazione, ai sensi dell'art. 5 del Codice Etico, spetta al Capo Politico.

2. La Delegazione utilizza il sito <http://www.movimento5stelle.it/parlamentoeuropeo/> quale strumento principale di comunicazione per la divulgazione delle informazioni e delle iniziative politiche assunte, e la piattaforma Rousseau quale mezzo per l'acquisizione dei contributi dei cittadini all'attività politica ed istituzionale. Ulteriori strumenti sono gli account ufficiali del MoVimento 5 Stelle Europa nei social media. L'attività comunicativa della Delegazione si conforma al principio della massima trasparenza.

3 Al fine di garantire l'accuratezza, la tempestività e l'efficacia dell'attività di comunicazione, tanto esterna quanto interna, assicurandone al contempo una gestione professionale ed evitando di disperdere le risorse disponibili, la Delegazione destina una quota maggioritaria delle risorse umane e finanziarie attribuitele dall'eventuale gruppo di appartenenza alla costituzione e al mantenimento di un'unità ad essa esclusivamente dedicata, costituita da personale qualificato e dotato di esperienza nel settore, la cui scelta è effettuata d'intesa con l'Associazione Rousseau e il Capo Politico del MoVimento 5 Stelle.

4. I portavoce eletti al Parlamento europeo non fanno dichiarazioni a titolo personale perché sono personaggi pubblici che rispondono ai principi ispiratori del MoVimento 5 Stelle, pertanto comunicazioni pubbliche, dichiarazioni a mezzo stampa e TV, devono essere concordate con lo Staff di Comunicazione del MoVimento 5 Stelle Europa.

5. Lo Staff di Comunicazione si coordina per le sue attività con lo staff di Comunicazione nazionale e con l'Associazione Rousseau.

6. Qualora un membro delle Delegazione dovesse assumere comportamenti di contrasto con queste linee di buon senso, sarà chiamato a risponderne personalmente al Collegio dei Probiviri del MoVimento 5 Stelle.

Art. 17 – Capo Comunicazione

1. La Delegazione del MoVimento 5 Stelle si impegna a nominare il Capo della comunicazione che sarà designato dal Capo Politico e a conferirgli delega scritta per la gestione di tutti i Fondi 400 in carico alla Delegazione.

2. Il Capo Comunicazione gestisce e definisce l'insieme delle informazioni sia all'interno che all'esterno della Delegazione MoVimento 5 Stelle al Parlamento Europeo, agendo di concerto con gli altri responsabili comunicazione nazionali, il Capo Politico del MoVimento 5 Stelle ed il Rappresentante dell'Associazione Rousseau.

3. Coordina il gruppo di comunicazione.

4. E' titolare di ogni altra attribuzione e responsabilità definita dal presente codice di condotta.

5. Possono essere delegati al Capo Comunicazione specifici compiti, anche di gestione degli stanziamenti a disposizione.

6. Il Capo Comunicazione ha la responsabilità della gestione corretta dei fondi 400, salva la supervisione del Capodelegazione.

Art. 18 – Navette del Parlamento europeo (Bruxelles/Strasburgo)

Considerando la chiara posizione del MoVimento 5 Stelle di denuncia nei confronti di ogni forma di spreco di denaro pubblico a scapito dei cittadini che ogni deputato eletto è chiamato a rappresentare all'interno del Parlamento Europeo, è sconsigliato l'uso delle navette del Parlamento Europeo, ad eccezione dei tragitti che collegano il Parlamento europeo con aeroporti e stazioni, per ridurre i tempi di tragitto che verrebbero sottratti all'attività parlamentare.

Art. 19 – Viaggi e trasferimenti dei funzionari del gruppo

Nell'ottica di una sana gestione delle disponibilità economiche del gruppo e con l'obiettivo di mantenere un comportamento conforme alle posizioni del MoVimento 5 Stelle che denuncia ogni forma di spreco di denaro pubblico a scapito dei cittadini, è fondamentale attenersi a una regola generale che riguarda i viaggi, gli alloggi e i trasferimenti dei funzionari del gruppo.

In regola con la normativa vigente del Codice del Parlamento Europeo, i funzionari del gruppo devono viaggiare e alloggiare a prezzi standard in condizioni dignitose.

Eventuali extra budget saranno coperti dal portavoce che se ne assume ogni costo aggiuntivo. Il portavoce dovrà presentare all'amministrazione del gruppo due preventivi: uno standard e uno business. L'amministrazione sarà autorizzata a pagare la tariffa standard. Il deputato coprirà ogni costo aggiuntivo.

Art. 20 - Modifiche del Regolamento

1. Ogni membro della Delegazione ha il diritto di sottoporre all'Assemblea le proposte di modifiche del presente Codice di condotta che ritenga opportune, chiedendo al Capo-delegazione di iscrivere tale punto all'ordine del giorno della prima riunione utile.

2. Le eventuali modifiche del presente Codice devono essere approvate dall'Assemblea di Delegazione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. Le eventuali modifiche del presente Codice per divenire effettive devono avere un previo parere positivo del Comitato di Garanzia del MoVimento 5 Stelle.

Art. 21 - Norma di rinvio

Per quanto non disposto dal presente Codice di condotta si osservano le disposizioni dello Statuto dell'eventuale Gruppo di appartenenza, del Regolamento e degli altri atti normativi inerenti il funzionamento del Parlamento Europeo.